



CONVENZIONE TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito denominato INPS), nella persona di Gabriella Di Michele nata a L'Aquila il 27 Febbraio 1959 e domiciliata per la carica presso INPS – Direzione Regionale del Lazio, via G. Borsi 00197 - Roma, Partita IVA 02121151001 in qualità di Direttore Regionale per il Lazio in ragione della carica ed agli effetti del presente atto,

e

REGIONE LAZIO nelle persone della Dott.ssa Lea Battistoni nata a Roma il 25/09/1944 e domiciliata per la carica presso la Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi,7 – Roma, CF 8014349058 in qualità di direttore al Lavoro, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Dott.ssa Elisabetta Longo nata a Chiaravalle Centrale il 24/05/1961 e domiciliata per la carica presso la Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi,7 – Roma, in qualità di Direttore Formazione Professionale, FSE e altri interventi cofinanziati, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto

PREMESSO

- che l'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (finanziaria per il 2009) prevede che “in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per

l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, le concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali”;

- che il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successiva legge 9 aprile 2009, n.33 all'art. 19 disciplina il potenziamento e l'estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;

- che il comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successiva legge 9 aprile 2009, n.33 prevede che “il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale” e che “in caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo (...) il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale”;

- che il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2009, prevede, all'articolo 7-ter, comma 3 che “le regioni trasmettono in via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità attuative, gestionali dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa”;

- che la direttiva del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 10 febbraio 2009, dispone la messa a disposizione da parte dell'Istituto Nazionale di

Previdenza Sociale di una banca dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito, liberamente accessibile, via internet, alla Direzione Ammortizzatori Sociali e Incentivi alla Occupazione, nonché a tutti i servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, nel rispetto delle norme previste dalla legge in materia di sicurezza e trasferimento dei dati;

- che la Regione Lazio ha stipulato un accordo quadro con le Parti sociali per definire le misure anti crisi e le linee guida delle politiche del lavoro regionali per fronteggiare la crisi occupazionale;

- che è stato stipulato un accordo tra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Lazio in data 15 Aprile 2009 finalizzato ad individuare risorse finanziarie a valere sui fondi nazionali per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale e ad attivare, unitamente alle predette misure, ulteriori interventi mediante uno specifico finanziamento a valere su risorse di FSE-POR per la realizzazione di politiche attive in favore degli interessati;

- che l'accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province Autonome ed il Governo in data 12 febbraio 2009, prevede che, fermo restando il sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, relativamente ai trattamenti in deroga, le risorse nazionali, destinate al pagamento delle quota maggioritaria del sostegno al reddito e dei contributi figurativi, siano incrementate da un contributo regionale, derivante da risorse del Fondo Sociale Europeo e/o da risorse proprie (della Regione Lazio), da destinare ad azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito;

- che l'accordo del 15 aprile 2009 tra la Regione Lazio ed il Ministero prevede che la Regione possa stipulare, senza oneri aggiuntivi, apposita convenzione con l'INPS per regolare l'erogazione del contributo a proprio carico, relativamente alla quota di sostegno al reddito;

- che il Regolamento CE 1081/2006 all'art 11, paragrafo 3, prevede l'ammissibilità delle spese relative ad "indennità o retribuzioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad una operazione e certificate al beneficiario";

Le parti convengono quanto segue

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione che regola tra INPS e Regione Lazio le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga di cui alla normativa citata in premessa, con la finalità di salvaguardare la regolare erogazione del sostegno al reddito del lavoratore.

2. In particolare si definiscono le modalità organizzative gestionali e tecniche al fine di assicurare l'erogazione da parte INPS dei seguenti servizi:

- 2.1. erogazione dei trattamenti in deroga ai lavoratori comprensivi dell'indennità di partecipazione a un percorso di politica attiva;
- 2.2. rendicontazione della relativa spesa, a valere sulle singole fonti di finanziamento;
- 2.3. monitoraggio della spesa;
- 2.4** accesso alla banca dati Inps dei percettori di trattamento di sostegno al reddito (art. 19 comma 4 L. 2/2009).

Articolo 2

(Disponibilità fondi per il pagamento dei trattamenti in deroga)

1. L'Inps, senza oneri aggiuntivi per la Regione Lazio, eroga il trattamento di sostegno al reddito in deroga, per la quota a valere sul Fse ed eventuali risorse proprie (in seguito Fondo regionale), integrata con le risorse derivanti dal

“Fondo nazionale attribuite alla medesima Regione” (in seguito Fondo nazionale).

2. Le risorse a valere sul fondo nazionale di cui all'articolo 1 dell'accordo MLPS – Regione Lazio del 15 aprile 2009 sono rese disponibili ad Inps da appositi decreti interministeriali. Su tale fondo verrà imputata l'intera contribuzione figurativa e la quota di sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, fino ad esaurimento del fondo stesso, per un ammontare pari al 70% del totale delle prestazioni.
3. La Regione Lazio stabilisce l'importo disponibile sul fondo regionale, per la compartecipazione al pagamento del sostegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni, e su tale importo l'Inps effettuerà il relativo monitoraggio e rendicontazione della spesa.
4. Le risorse a valere sul fondo regionale (FSE –POR ed eventuali risorse proprie), di cui al punto 3 dell'accordo del 15 aprile 2009, sono trasferite dalla Regione Lazio all'Inps con apposito provvedimento regionale.
5. La Regione Lazio si impegna a costituire, con cadenza trimestrale, provvista fondi anticipata, presso l'Inps con le modalità concordate con la Direzione Regionale dell'INPS.
6. La Regione si impegna a richiamare in ciascun provvedimento autorizzativo di ammortizzatori in deroga il cofinanziamento FSE secondo quanto previsto dall'accordo del 15 Aprile 2009.
7. L'Inps corrisponde l'intera prestazione e imputerà le quote a carico del Fondo nazionale e del Fondo regionale a consuntivo dopo aver ricevuto le informazioni relative alla certificabilità delle spese del Fse
8. L'Inps provvede al pagamento complessivo nel limite del fondo nazionale e delle risorse del FSE messe a disposizione dalla Regione Lazio all'INPS.
9. Le parti convengono che la presente convenzione si applica alle richieste che prevedono esclusivamente il pagamento diretto.

Articolo 3

(Erogazione delle prestazioni di CIG in deroga)

1. L'autorizzazione della concessione dell'ammortizzatore in deroga è in capo alla Regione Lazio.
2. In attuazione del comma 3 dell'articolo 7 ter della legge 33/2009, la Regione Lazio trasmette all'Inps, in via telematica, le informazioni relative alle autorizzazioni concesse. (Flusso dati tipo B secondo quanto previsto dal Messaggio INPS n. 13613 del 15 giugno 2009).
3. Alla ricezione del provvedimento autorizzatorio, l'Inps procede al pagamento della prestazione, in relazione alla disponibilità dei Fondi, previa acquisizione mensile dalle imprese dei dati retributivi necessari per la liquidazione del trattamento. Le imprese invieranno tali dati all'Inps esclusivamente in via telematica sulla base dell'apposita procedura Inps.
4. Il pagamento della prestazione, a norma del comma 10 dell'art.19 della legge 2/2009 e succ. modifiche, avverrà solo previa sottoscrizione da parte dei beneficiari della dichiarazione di immediata disponibilità (sulla base delle modalità e della modulistica concordate fra Regione Lazio ed Inps di cui all'allegato 2), a partecipare a progetti di riqualificazione o se sono stati posti in CIG in deroga per cessazione dell'attività o per procedure concorsuali con cessazione dell'esercizio di impresa, ad accettare un'offerta lavorativa congrua. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dai lavoratori ed inviate dalle aziende alla Regione Lazio all'atto della richiesta di autorizzazione alla concessione dell'ammortizzatore nonché all'Inps contestualmente all'invio delle informazioni necessarie al pagamento della prestazione del primo mese (SR41).
5. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 ter legge 33/2009, l'Istituto, in attesa dei provvedimenti di autorizzazione regionale, è autorizzato ad anticipare, su domanda delle aziende, i trattamenti di integrazione salariale dandone comunicazione alla Regione Lazio.
6. L'Istituto effettuerà l'anticipazione dei trattamenti di CIG in deroga per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi, dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa imputando, provvisoriamente, l'intero trattamento e i contributi figurativi sul fondo nazionale.
Decorsi 4 mesi, senza che sia pervenuto alcun provvedimento autorizzatorio della Regione Lazio, o in caso di reiezione, l'Inps, dandone comunicazione alla Regione, procede al recupero nei confronti dell'azienda delle somme anticipate.

Articolo 4

(Erogazioni delle prestazioni di mobilità in deroga)

1. l'autorizzazione della concessione o della proroga della mobilità in deroga è in capo alla Regione Lazio.
2. la regione Lazio trasmette all'INPS i relativi provvedimenti con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della presente convenzione. L'INPS provvede al pagamento delle prestazioni
3. La Regione Lazio si impegna a trasmettere tempestivamente le liste di mobilità di cui all'articolo 4 della legge n. 223/1991, al fine di consentire la verifica dell'avvenuta iscrizione del lavoratore che chiede la relativa prestazione.

Articolo 5

(Rendicontazione della spesa)

1. L'Inps rende disponibili alla Regione Lazio, in via telematica e mensilmente, i dati analitici e sintetici relativi alla spesa effettuata per ogni singola autorizzazione comprensivi degli elementi di dettaglio riferiti alla singola azienda e per singolo lavoratore secondo l'allegato 3.

Articolo 6

(Monitoraggio della spesa)

1. L'Inps rende disponibile alla Regione Lazio, in via telematica, il monitoraggio della spesa, suddiviso per fondi, così articolato:
 - importo stanziato;
 - importo autorizzato totale e per singola autorizzazione;
 - spesa effettuata totale e per singola autorizzazione;
 - importo erogato al singolo lavoratore;
 - residuo disponibile per ciascun fondo con la relativa percentuale di utilizzo rispetto allo stanziato.

Articolo 7
Forme di collaborazione

1. La Regione Lazio potrà avvalersi di INPS e Italia Lavoro per la verifica dei requisiti delle domande pervenute dalle imprese.
2. L'INPS, anche avvalendosi di Italia Lavoro, rende disponibile su richiesta della Regione Lazio, la strumentazione informatica, connessa alla Banca dati percettori finalizzata al supporto delle attività dei servizi per il lavoro ed al monitoraggio e alla rendicontazione degli interventi di politica attiva.
3. L'INPS e la Regione Lazio, ai fini dei compiti di monitoraggio e di valutazione affidati all'ISFOL dal MLPS, rendono disponibili le informazioni pertinenti.
4. Italia Lavoro notifica mensilmente alla Regione Lazio il monitoraggio relativo alle autorizzazioni concesse ed ai pagamenti effettuati dall'INPS.

Art. 8
(Strumenti di raccordo con le politiche attive)

1. L'Inps e la Regione Lazio concordano nell'esigenza di permettere l'accesso ai dati della banca dati percettori di prestazioni INPS, secondo modalità di accesso oggetto di apposito protocollo.
2. In conformità al comma 10 dell'articolo 19 della legge 2/2009 e successive modifiche, e del punto 11 dell'accordo Regione Lazio - Ministero del 15 aprile 2009 la Regione Lazio dà indicazione ai "servizi competenti" circa le modalità con le quali comunicare, secondo le modalità di cui all'Accordo quadro con le parti sociali dell'8 maggio 2009, all'Inps:
 - a. eventuali rifiuti dei lavoratori a partecipare ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro o ad un corso di formazione o riqualificazione o ad accettare una offerta di lavoro congrua;
 - b. i nominativi dei soggetti che sono stati avviati ad attività formative o di reinserimento, nonché la durata e la tipologia di tali attività o contratti.
3. La comunicazione deve pervenire all'Inps in via telematica secondo l'allegato 5. L'Inps comunica contestualmente in via telematica alla Regione Lazio e al MLPS la sospensione della prestazione.

Articolo 9

(Obblighi ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003)

L'INPS e la Regione Lazio si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati, dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'INPS e la Regione Lazio, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

E' assicurato altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi ne' in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi della legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 10

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione si applica ai trattamenti in deroga, di cui agli accordi Stato Regioni, autorizzati dalla Regione Lazio, con decorrenza successiva al 1 maggio 2009, e per tutto l'anno 2009.
2. In assenza di una successiva nuova convenzione, la presente si intende applicabile anche in relazione ai trattamenti in deroga autorizzati a valere sulle risorse stanziare per gli anni successivi che dovranno essere definite.
3. Gli allegati tecnici alla presente convenzione sono da ritenersi ancora modificabili in base alle esigenze di coordinamento e scambio informazioni fra INPS e Regione.
4. Le Parti si impegnano, inoltre, a definire tempestivamente le modalità per determinare la trasformazione delle domande di disoccupazione ex art. 19, c. 1,

lettere da a) a c) della legge n. 2 del 2009, anche prevedendo un eventuale addendum alla presente convenzione.

Roma, li

Il Direttore Regionale INPS

Dott.ssa Gabriella Di Michele

Per la Regione Lazio

Il Direttore della Direzione regionale
della Regione Lazio
“Lavoro, Pari Opportunità, Politiche Giovanili”

Dott.ssa Lea Battistoni

Il Direttore della Direzione regionale
della Regione Lazio
“Formazione Professionale, FSE e altri
interventi cofinanziati”

Avv. Elisabetta Longo